

N.415/2014 V.G.

Oggetto: cessazione di diritto degli effetti del piano del consumatore/conversione in procedura di liquidazione del patrimonio.

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**Sezione Fallimentare**

Il Giudice delegato,

premesso che con provvedimento del 27.10.2014 era omologato il piano del consumatore proposto da Gaetano Favazza; che in data 18.11.2022 il gestore della crisi, rag. Fabiano Da Montelatico, depositava relazione con la quale evidenziava che il debitore era rimasto inadempiente al piano come da segnalazione dei creditori; che con provvedimento del 25.11.2022 erano richiesti chiarimenti in ordine all'esistenza di inadempimenti rilevanti ex art.11, co.5 L.3/2012; che con nota integrativa depositata in data 9.12.2022 il gestore della crisi rappresentava che il debitore non aveva adempiuto ad alcuni debiti rientranti nella previsione dell'art.11, co.5 (debiti analiticamente indicati nella nota, qui da intendersi richiamata per relationem); che con provvedimento in data 3.1.2023, ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere ex art.11, co.5 e 14 bis, co.1 L.3/2012, era assegnato al debitore un termine entro il quale far pervenire le proprie osservazioni sulla segnalazione del gestore della crisi;

considerato che nel termine concesso il debitore ha fatto pervenire una memoria, con la quale non ha contestato di non avere adempiuto i debiti di natura fiscale e verso le pubbliche amministrazioni previsti dal piano, ma ha dedotto che ciò non era dipeso da cattiva volontà ma da sopravvenute modifiche delle sue condizioni reddituali e familiari (analiticamente descritte nella memoria), che avevano reso impossibile l'esecuzione del piano; che osservava, poi, che i debiti *de quibus* rientravano tra quelli che sarebbero stati annullati alla data del 31.3.2023, essendo inclusi nel perimetro d'applicazione della legge di bilancio 2023 sulla c.d. pace fiscale; che, in subordine, per il caso in cui non fossero ritenute valide le giustificazioni fornite e provate dalla documentazione allegata alla memoria, instava per la conversione della procedura *de qua* in quella di liquidazione del patrimonio;

osservato che nella fattispecie regolata dall'art.11, co.5 e 14 bis, co.1 L.3/12, la cessazione degli effetti dell'omologazione opera di diritto e il provvedimento del tribunale ha natura meramente ricognitiva di tali effetti; che, pertanto, è irrilevante ai fini *de quibus* che i debiti verso le pubbliche amministrazioni, non adempiuti a suo tempo, siano oggi ricompresi nel provvedimento sulla c.d. pace fiscale, perché la cessazione degli effetti dell'omologazione si è già verificata (e sono passati anni) quando il debitore non ha adempiuto ai pagamenti nel termine di novanta giorni previsto dall'art.11, co.5;

considerato che il debitore ha proposto istanza di conversione della procedura di composizione in procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art.14 *quater* L.3/2012;

**P.Q.M.**

visti gli artt.11, co.5, e 14 bis, co.1 L.3/12, dichiara l'avvenuta cessazione di diritto degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore di Gaetano Favazza;

vista l'istanza del debitore, dispone la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio e, per l'effetto:

- nomina liquidatore il rag. Fabiano Da Montelatico dell'ODCEC di Lucca;
- dispone che il liquidatore, sentito il debitore ed acquisito ogni più utile documento, depositi entro venti giorni memoria contenente i dati necessari alla determinazione del limite di cui all'art.14 ter, co.5, lett.b);
- ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore in relazione agli eventuali beni mobili registrati e beni immobili ricompresi nella liquidazione;
- ordina al debitore di consegnare al liquidatore i beni mobili registrati e i beni immobili, non adibiti ad abitazione, dei quali sia eventualmente titolare;
- autorizza il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate le entrate della procedura;
- dispone che il liquidatore provveda annualmente al riparto di tali somme e possa eseguire i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante;
- dispone che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato della procedura e in tale sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa.

Dispone che a cura dell'OCC il provvedimento sia comunicato ai creditori e sia pubblicato nell'apposita area dedicata ai piani di composizione della crisi da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca, 14-2-2023.

Il G.D.

Carmine Capozzi